


LOTTO N. 10**DIRITTO DI SUPERFICIE NOVANTANOVENNALE
TERRENO SITO IN VIA MAMELI 4****UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Trattasi di terreno, della superficie catastale di mq. 80, costituente sedime dell'ex canale industriale delle Fucine che da anni ha cessato la funzione di canale industriale derivatore, mantenendo l'utilizzo a fognatura bianca per convogliare e scaricare le acque meteoriche nell'ex canale Molassi corrente in Piazza Don Albera. Nei fabbricati confinanti sono presenti alcune aperture, come meglio infra precisato.

PREZZO A BASE D'ASTA (DIRITTO DI SUPERFICIE NOVANTANOVENNALE)

€. 12.200,00 (dodicimiladuecento/00).

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Il terreno è attualmente censito al C.T. al Foglio 1217 particella 264, ente urbano di centiare 80

COERENZE

Nord: C.T. Fg. 1217 particella 27

Est: C.T. Fg. 1217 particella 29

Sud: C.T. Fg. 1217 particelle 29 e 28

Ovest: Via Mameli

DESTINAZIONE URBANISTICA

Area Normativa Residenza R3 all'interno della zona urbana storico ambientale.

PROVENIENZA

L'immobile è pervenuto in proprietà della Città per atto di cessione da parte delle Regie Finanze alla Città di Torino in data 11/6/1817 rep. 76 rogito Luigi Villanis.

STATO OCCUPAZIONALE

Il terreno è libero.

VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI

Non necessita di verifica di interesse culturale.

NOTE

A seguito della demolizione della tettoia a suo tempo realizzata dal locatario in forza di concessione precaria, è stato possibile rilevare la presenza di n. 4 finestre che dal muro di confine della proprietà privata limitrofa (fabbricato di via Mameli 6, unità immobiliari attualmente censite al C.F. al foglio 1217 particella 27 subb. 7, 8, 9 e 10) consentono l'affaccio sull'area comunale in oggetto; su tale muro si aprono, inoltre, n. 2 porte che permettono di attraversare pedonalmente l'area comunale stessa e raggiungere la pubblica via Mameli. L'aggiudicatario avrà pertanto l'obbligo di costituire servitù di veduta e di passaggio pedonale a favore delle unità immobiliari censite al C.F. al foglio 1217 part. 27 subb. da 7 a 10 compresi (fondo dominante), facenti parte del fabbricato confinante, senza corrispettivo in denaro. La relativa disciplina e le modalità di esercizio dovranno essere concordate tra le parti.


Il diritto di superficie verrà costituito con tutti i diritti, azioni, accessori, accessioni dipendenze e pertinenze, avrà ad oggetto il terreno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da iscrizioni ipotecarie e privilegi anche fiscali, da arretrati di imposte e tasse.

Alla scadenza del termine novantannuale decorrente dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, la proprietà superficaria si estinguerà ed il terreno tornerà in piena proprietà della Città. Gli accrescimenti, le addizioni, come pure le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria apportata diverranno di proprietà della Città senza che sia dovuto da quest'ultima al superficario o suoi aventi causa alcun corrispettivo, indennizzo, etc. Per tutto quanto non previsto si richiamano le disposizioni degli artt. 952 e segg. del codice civile.

Poiché non è stata reperita documentazione circa la presenza del canale nel sottosuolo del terreno in oggetto, ma tenuto conto che il medesimo è riportato nella cartografia della rete fognaria ubicata poco più a valle come meglio esplicitato nell'infra riportata planimetria meramente indicativa – si ritiene che sul superficario debbano gravare i seguenti obblighi:

(i) di consentire l'accesso a SMAT S.p.A. o ditte incaricate per l'esecuzione delle opere di manutenzione del canale o anche solo per la semplice ispezione o per attività di verifica;

(ii) di non realizzare manufatti anche solo semipermanenti o opere stabili che possano costituire intralcio al mantenimento e alla conservazione del canale.



DOCUMENTAZIONE TECNICA/FOTOGRAFICA

